SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1041)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CENGARLE, SEGNANA, TOROS, GIUST, SCHIANO, COLOMBO Vittorino (V.), LONGO, SALVATERRA, VETTORI, TONUTTI, PAVAN e BEORCHIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1980

Attribuzione dei servizi di manutenzione delle strade di comunicazione con le zone sacre e monumentali dell'arco alpino centro orientale ai Comandi militari territoriali

ONOREVOLI SENATORI. — In data 18 dicembre 1968 abbiamo presentato il disegno di legge n. 386 che ora riproponiamo alla vostra attenzione. È noto come in alcune zone montane delle Alpi Venete e Giulie sussistano opere monumentali, cimiteri, residui di apprestamenti, infrastrutture ed opere militari di varia natura ed entità, che sono state realizzate durante le lontane e dolorose vicende della guerra 1915-1918.

Con il regio decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386 (convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985), sono stati dichiarati monumentali: Monte Pasubio, Monte Grappa, Monte Sabotino, Monte San Michele.

Con successiva legge sono stati dichiarati zone monumentali: Casteldante di Rovereto, Monte Cengio, Monte Ortigara.

Mentre la cura dei cimiteri e dei sacrari è affidata al Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra, la manutenzione delle strade di comunicazione ed accesso alle suddette località è di pertinenza degli enti locali territoriali nel cui ambito demaniale esse esistono. Ma le difficoltà di questi poveri comuni montani, aggiunte alle normali e difficilmente contenibili usure del tempo, minacciano un progressivo degrado di un interessante ed ancora esistente sistema viario rendendo spesso dificile, se non impossibile, il raggiungimento di quei luoghi ove sono raccolti e si indirizzano motivi di devozione e di ricordo di molti italiani.

I proponenti del presente disegno di legge non ritengono necessario indicare altre ragioni di ordine civile, morale ed umano volte a conservare e custodire il più pos-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

sibile l'integrità non solo patrimoniale, ma anche spirituale oltre che paesaggistica e le condizioni generali di tutela dell'ambiente ove gli avanzati segni di una disordinata espansione turistica potrebbero sommergere ancor di più i resti di quegli eventi di oltre 60 anni fa ed i valori ideali che essi rappresentano e ricordano: quelli di un immane patrimonio di sacrifici e di sangue dei padri da affidare a memoria e meditazione alle generazioni che passano.

Si aggiunga che in certi territori delle zone sacre e monumentali dell'arco alpino vengono periodicamente svolgendosi esercitazioni estive ed invernali con reparti motorizzati sempre più dotati di pesanti mezzi, di servizi e di moderne attrezzature tecniche.

Anche per questo riteniamo di sottoporre alla considerazione del Parlamento il presente disegno di legge, inteso a trasferire ai Comandi militari territoriali la gestione e la manutenzione delle principali strade ex militari (costruite durante la guerra 1915-18) colleganti le zone sacre indicate all'inizio con i centri e le vie di comunicazione del territorio circostante, manutenzione da attuare direttamente o attraverso il sistema della delega ai comuni interessati.

L'utilizzazione di idonei ed attrezzati reparti militari, sia durante i normali periodi di addestramento estivo ed invernale, sia con sistematici e permanenti interventi di servizio, può costituire non solo un alleggerimento d'oneri per gli enti locali, ma una proficua occasione per indirizzare l'attività ed i servizi militari verso forme sempre più consone ad una moderna concezione addestrativa nel senso di difesa e di capacità di azione per le necessità e nelle evenienze ordinarie e straordinarie della vita civile del cittadino e della comunità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La manutenzione straordinaria ed ordinaria della rete viaria principale che interessa i collegamenti delle zone monumentali e delle zone sacre indicate all'articolo 2 con il resto del territorio è affidata al Ministero della difesa, a mezzo degli uffici e Comandi militari territoriali.

Art. 2.

Delle zone monumentali e sacre quelle già delimitate sono: Monte Grappa, Monte Pasubio, Monte Sabotino, Monte San Michele. Per le zone di Casteldante di Rovereto, Monte Cengio e Monte Ortigara il Ministero della difesa, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, provvederà alla delimitazione.

Art. 3.

I reparti militari nel quadro dei programmi di esercitazioni e di addestramento, con idonee dotazioni di mezzi tecnici e di personale, svolgeranno tali attività addestrative periodiche o permanenti secondo le indicazioni espresse nell'articolo 1.

Art. 4.

La determinazione più precisa e dettagliata dell'estesa stradale che gli enti locali territoriali potranno trasferire per la manutenzione ai Comandi militari sarà disposta a mezzo degli uffici ministeriali interessati di intesa con le stesse amministrazioni comunali. Ove questa manutenzione in forma diretta dovesse risultare lenta e carente di mezzi, tale servizio verrà affidato in concessione agli enti locali e annualmente contabilizzato nel bilancio ordinario.

Art. 5.

Opere di difesa e particolari complessi lavori di manutenzione che interessino vari comuni potranno essere disposti ed eseguiti a mezzo di convenzioni e concessioni con le amministrazioni provinciali.